



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA – QUARTU SANT'ALENI

Provincia di Cagliari

Settore Tutela Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI SERVIZI GESTIONE CIMITERO COMUNALE

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha ad oggetto il **Servizio di Gestione Cimiteriale** (codice MEPA 98371110-8).

Il Servizio di Gestione Cimiteriale è l'insieme delle attività volte al corretto funzionamento dei Cimiteri. Il Servizio ricomprende le operazioni cimiteriali e le attività di custodia e quelle di manutenzione dei campi di inumazione, specifiche del contesto a cui si applica il presente Capitolato.

Il Servizio di Gestione Cimiteriale si compone dei seguenti servizi:

- a) Custodia cimiteriale;
- b) Operazioni cimiteriali;
- c) Pulizia e Manutenzione ordinaria per il decoro cimiteriale;
- d) Manutenzione del Verde cimiteriale;

Detti servizi sono descritti nel dettaglio nell'allegato 7 del BANDO "PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" PER L'ABILITAZIONE DI FORNITORI ALLA CATEGORIA "SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI" AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, al quale si rinvia.

Tutti i servizi richiesti sopra elencati si devono ritenere remunerati dai canoni dei servizi corrisposti mensilmente senza che il Fornitore vanti ulteriori corrispettivi per detti servizi

Al presente appalto si applicano le condizioni, le disposizioni e la disciplina prevista **nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando: "SERVIZI – Categoria: Servizi Cimiteriali e Funebri" del Mercato elettronico della pubblica amministrazione**, ad eccezione dei punti 11.1.4, 11.1.5 e 12 del bando sopracitato ed, in ogni caso, se non risultino in contrasto con il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Quartu Sant'Elena.

Art. 2

Requisiti di rispondenza del servizio oggetto dell'appalto.

2.1 - Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti

Le attività oggetto del presente Capitolato sono disciplinate dalla normativa vigente in materia, che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato.

In particolare, il Fornitore dovrà eseguire le attività oggetto del presente Capitolato nella piena osservanza di leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di:

- gestione ed esecuzione dei servizi affidati;
- servizi di polizia mortuaria;
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- sicurezza degli impianti;
- prevenzione incendi;
- assunzioni obbligatorie e accordi sindacali;
- prevenzione della criminalità mafiosa;

- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- tutela dell'ambiente (es. gestione dei rifiuti);
- tutela della salute umana.

2.1.2 - Prescrizioni riguardanti materiali e attrezzature

Il Fornitore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere nonché idonei a garantire la sicurezza e la tutela della salute degli operatori e dell'utenza, ma anche dell'ambiente e del territorio; a tale riguardo deve poter dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino i criteri definiti dal D.Lgs. 17/2010 e s.m.i. (che recepisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE) e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.

Eventuali strutture e/o mezzi che il Soggetto Aggiudicatore dovesse dare, in prestito d'uso e in via esclusiva, al Fornitore per lo svolgimento delle attività previste dovranno essere certificate da idoneo Verbale di Attivazione. Nel verbale il Fornitore riconosce il buono stato di conservazione delle stesse e si impegna formalmente a prendersene cura ed a mantenerle in modo tale da garantire il buono stato di conservazione delle stesse.

2.1.3 - Operatori addetti ai servizi

Il Fornitore dovrà garantire l'impiego di personale specializzato e dotato di adeguate competenze professionali per la corretta e tempestiva esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato e per l'utilizzo delle eventuali attrezzature necessarie.

Il Fornitore si impegna a far seguire a detto personale specifici corsi di formazione sia di natura professionale che inerenti i comportamenti da adottare in relazione al particolare contesto in cui l'attività viene svolta.

Il personale operativo dovrà:

- rispettare quanto previsto dai regolamenti e dalle norme applicabili;
- indossare idonea divisa con apposto cartellino identificativo riportante foto, nome e cognome del personale;
- indossare, in funzione delle attività da effettuare, tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla norma;
- adottare un comportamento consono alla funzione e alle circostanze in cui si svolgono le attività del servizio e alle valenze etiche e sociali dei luoghi in cui si troverà ad operare.

Il Fornitore dovrà fornire, all'atto dell'attivazione del servizio, al Soggetto Aggiudicatore i nominativi del personale adibito ai servizi e comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Al personale adibito al servizio è consentito il libero accesso nei cimiteri, nelle modalità e tempi definiti dal Soggetto Aggiudicatore in sede di RdO, purché munito di cartellino identificativo.

A seguito di semplice richiesta adeguatamente motivata del Direttore dell'esecuzione, il Fornitore procederà immediatamente a sostituire il personale inadeguato o colpevole di non aver ottemperato ai doveri di servizio (anche a seguito di reiterate segnalazioni o lamentele da parte dell'utenza).

Tutto il personale adibito al servizio agisce sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore sia nei confronti dei Committenti che di terzi.

2.1.4 - Assunzione di personale dell'Impresa cessante

Si stabilisce per l'aggiudicatario l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario.

Si rende noto che il CCNL attualmente applicato da parte dell'impresa che opera presso il cimitero cittadino è il **"CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo"**. L'art. 37 di detto CCNL stabilisce che *"l'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto, garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere"*

(retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità”.

I lavoratori addetti già impiegati nel Servizio di Gestione del Cimitero Comunale del Comune di Quartu Sant'Elena dall'attuale affidatario (“Teatreuropa” Società Cooperativa Sociale), come risultante da comprovante documentazione di effettiva attività ed impiego a tempo indeterminato nel servizio di Gestione del Cimitero Comunale (affidamento disposto con Determinazione Dirigenziale n. 238 del 06.04.2016). Trattasi, attualmente, di n 6 unità lavorative assunte con contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti e soci delle Cooperative Sociali nel seguente modo:

- **n. 2 unità con la qualifica di operaio specializzato** con formazione professionale, acquisita tramite corsi di aggiornamento, per lo svolgimento delle **funzioni di necroforo – categoria B1** con contratto a tempo indeterminato **25 ore settimanali**;
- **n. 2 unità con la qualifica di addetto alle pulizie** con formazione professionale, acquisita tramite corsi di aggiornamento, per lo svolgimento delle **funzioni di aiuto necroforo – categoria A1** con contratto a tempo indeterminato **18 ore settimanali**;
- **n. 2 unità con la qualifica di addetto alle pulizie** con formazione professionale, acquisita tramite corsi di aggiornamento, per lo svolgimento delle **funzioni di aiuto necroforo – categoria A1** con contratto a tempo determinato **20 ore settimanali**.

La clausola di garanzia di cui al punto precedente è limitata al personale impiegato nella Società Cooperativa Sociale “Teatreuropa” e nominativamente individuato, che alla data richiamata risulti in possesso dei requisiti sopra indicati. Pertanto, la stessa non si estende ad altro personale che per qualsiasi ragione ed a qualsiasi titolo sia assunto in data successiva.

Ai lavoratori dovrà essere applicato il livello contrattuale da essi goduto alla data di pubblicazione del bando di gara, salvo migliori condizioni per il lavoratore. In caso di riduzione di personale, per pensionamento o altre ragioni, l'appaltatore, prima di assumere nuovo personale in sostituzione, dovrà acquisire preliminarmente il parere dell'Amministrazione comunale.

Il Concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Inoltre, è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusioni del Concessionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

Inoltre, in caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Comunale comunica alla ditta aggiudicataria e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% (venti) sui pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla Ditta aggiudicataria delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro è dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, la Ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né a titolo di risarcimento di danni.

2.1.5 - Sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente

Il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni ordinate, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 (così come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009) e successive modifiche ed integrazioni.

Il Soggetto Aggiudicatore, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto del contratto, al fine di consentire al Fornitore l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza.

Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

Le situazioni di pericolo, sia per l'utenza che per gli operatori stessi, riscontrate all'interno del cimitero, anche in aree non direttamente interessate dallo svolgimento della propria specifica attività, dovranno essere tempestivamente segnalate dal Fornitore al Direttore dell'esecuzione. Il Fornitore dovrà inoltre, in situazioni di imminente pericolo o presunte tali, provvedere, se tecnicamente in grado di farlo, a limitare o inibire l'accesso all'area interessata tramite apposite recinzioni e segnalazioni.

Nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Capitolato il Fornitore dovrà gestire in modo differenziato i rifiuti cimiteriali, nel pieno rispetto delle norme di riferimento applicabili in tema di gestione dei rifiuti e in particolare della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.P.R. n. 254/2003, assicurandone il conferimento secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

Il Fornitore dovrà rispettare le eventuali ulteriori disposizioni del Direttore dell'esecuzione derivanti dagli accordi intrapresi, in merito all'ottimizzazione della movimentazione e conferimento dei rifiuti, tra il Comune, il soggetto gestore del servizio locale di raccolta dei rifiuti e tutti i soggetti operanti a vario titolo all'interno del cimitero.

L'eventuale accesso di mezzi di raccolta rifiuti di proprietà del gestore del servizio di raccolta rifiuti dovrà essere autorizzato dal Soggetto Aggiudicatore ed essere comunicato agli operatori del servizio di custodia o altri soggetti individuati al fine di consentirne l'accesso.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, le tipologie di rifiuti derivanti dai servizi cimiteriali di cui al presente Capitolato possono essere:

- Rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali:

- Rifiuti lapidei (es. marmi, ecc.);
- Rifiuti metallici (es. maniglie, parti metalliche, ecc.);
- Parti in legno, residui di imbottiture, rivestimenti casse, vestiario ecc.;

- Rifiuti da altre attività cimiteriali:

- Rifiuto vegetale (es. proveniente dalla raccolta delle foglie, sfalcio erba, fiori, ecc.);
- Rifiuto secco (es. sottovasi, portafiori e fiori in plastica, parti residue di candele, lumini, contenitori in plastica, ecc.);
- Rifiuto indifferenziato (es. derivante da attività di pulizia e raccolta cestini, ecc.).

Il Fornitore, inoltre, nell'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato Tecnico dovrà:

- eseguire le opere a regola d'arte rispettando le norme CEI;
- utilizzare prodotti marcati CE;
- rispettare, lì dove applicabili, gli obblighi di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i.;
- gestire i rifiuti derivanti dalla propria attività, assicurandone il conferimento/smaltimento nel pieno rispetto delle norme di riferimento in tema di gestione dei rifiuti e in particolare della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

“Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando: “SERVIZI – Categoria: Servizi Cimiteriali e Funebri” del Mercato elettronico della pubblica amministrazione”.

Art. 3

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 4

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 5

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 6

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 7

Variazioni entro il 20%

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8

La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il verbale di sospensione

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- 1) avverse condizioni climatiche;
- 2) cause di forza maggiore;
- 3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 9

Verifica di conformità

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e le forniture.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Art. 10

Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto in quanto trattasi di appalto di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Art. 11

Termini per concludere la verifica di conformità

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari.

Art. 12

La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale

Il direttore dell'esecuzione fornirà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 13

Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del fornitore. Il fornitore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d'ufficio, le spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 14

Valutazioni dei soggetti che procedono alla verifica di conformità

I soggetti che procedono alla verifica di conformità indicano se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Art. 15

Emissione del certificato di verifica di conformità

La stazione appaltante rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Art. 16

Contestazioni che l'esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 17

L'attestazione di regolare esecuzione

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del procedimento

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione periodica del servizio, prevista con cadenza mensile, e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del responsabile del procedimento;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 18

Penali in caso di ritardo

Si rinvia a quanto disposto all'articolo 11 delle "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di beni e Servizi Cimiteriali e Funebri".

Art. 19

Risoluzione del contratto

Si rinvia a quanto disposto all'articolo 13 delle "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di beni e Servizi Cimiteriali e Funebri".

Art. 20

Recesso

Si rinvia a quanto disposto all'articolo 14 delle "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di beni e Servizi Cimiteriali e Funebri".

Art. 21

Pagamenti

Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato entro trenta (60) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UFNVJO.

Per quanto non previsto al presente articolo si rinvia a quanto disposto all'articolo 10 delle "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di beni e Servizi Cimiteriali e Funebri".

Art. 22

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 25

Revisione dei prezzi delle forniture

Non sono ammesse revisioni del prezzo per tutta la durata dell'appalto, salvo la possibilità di allineamento del prezzo, risultante da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale più favorevole alla stazione appaltante.

Art. 26

Subappalto

Si rinvia a quanto disposto all'articolo 19 delle "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di beni e Servizi Cimiteriali e Funebri".

Art. 27

Cessione del contratto

È vietata la cessione, a qualsiasi titolo del Contratto, pena la nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti del soggetto Aggiudicatario nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del D. Lgs. N50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 17 delle "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di beni e Servizi Cimiteriali e Funebri".

Art. 28

Contratto

La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica amministrazione. L'impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all'assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo.

Art. 29

Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite.

Art. 30

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n.10 del 30/01/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di Quartu Sant'Elena).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione l'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "amministrazione trasparente".

Art. 31

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. In caso di controversia il Foro competente è il Tribunale di Cagliari.

Luogo e data

Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE